



Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE NEL REGISTRO PROVINCIALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. n. 34/2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 22/09/2009

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione, revisione e cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale di cui agli artt. 4 e 6 della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. n. 10/1995".
2. Esso definisce, relativamente al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché la Provincia di Ravenna, disciplini le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.
3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e ottenere i benefici stabiliti dalla Legge 383/2000.

Art. 2 Soggetti legittimati: individuazione

1. Ai fini dell'iscrizione sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono attività di utilità sociale, a carattere continuativo rivolte agli associati e dai terzi negli ambiti di cui all'art.2 della L.R. n. 34/2002.
2. I soggetti iscrivibili al Registro sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto i profili organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc. che hanno sede legale e operano nel territorio della Provincia, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. R. n. 34/2002.
3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 383/2000, ossia i partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, comitati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non funzionale al perseguimento del fine di promozione sociale, associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Le associazioni di promozione sociale svolgono la loro attività prevalentemente tramite le prestazioni libere volontarie e gratuite dei propri associati. In caso di particolari necessità legate alla peculiarità delle attività previste nello statuto, le associazioni possono avvalersi di prestazioni lavorative ricorrendo anche ai propri associati.

Le associazioni di promozione sociale ispirano il proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza degli associati. Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 (che devono sussistere sia formalmente che effettivamente). Più precisamente:

- **Forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la scrittura privata, che deve riportare la data certa di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto)..

Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria comporta la cancellazione.

- **Fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002.

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **Attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

- **Statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'art. 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare, dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

- all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.
- i soci (che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizione di direzione nell'ambito dell'Associazione.

L'assemblea, che statutariamente rappresenta la base associativa, è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa, ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario; a essa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione.

Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa

(assemblea).

Se ciò di fatto si verificasse, verrebbero vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda, in particolare e a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti pari almeno al doppio più uno del consiglio direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico:

- remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da deliberarsi con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci);
- applicazione del principio maggioritario;
- parità di diritti e doveri tra i soci;
- assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;
- riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

Inoltre, lo statuto deve espressamente indicare l'esatto indirizzo della sede legale dell'Associazione.

Art. 3 Procedure d'iscrizione

1. Le associazioni di promozione sociale costituite ed operanti da almeno un anno che hanno sede legale nel territorio provinciale e non hanno rilevanza regionale possono chiedere l'iscrizione nel Registro attraverso la presentazione di un'istanza indirizzata al Presidente della Provincia.
2. La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata alla Provincia di Ravenna – Piazza dei Caduti per la Libertà n- 2/4 – 48121 Ravenna.
Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine la Provincia prescinde dal parere.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia atto costitutivo;
 - b) copia statuto vigente recante gli estremi di approvazione dello stesso;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno:
 - c1) fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - c 2) almeno un anno di attività effettiva.
 - c 3) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite.

- d) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative completo dei dati anagrafici, indirizzi e professione svolta;
- e) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione;
- f) Allegato B relativo ai dati riassuntivi dell'associazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

4. Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite nè con atto notarile nè con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.
Le sezioni locali debbono allegare una dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale stessa.
5. Il procedimento di iscrizione si conclude con provvedimento del Dirigente competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda salvo quanto disposto nell'art. 4 successivo.
6. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri e ulteriori dati conoscitivi agli Enti Locali ed altre istituzioni e organismi.
7. Entro trenta giorni dall'assunzione, la Provincia trasmette gli atti d'iscrizione all'associazione interessata, al Comune sede legale della stessa e alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 4

Sospensione dei termini

I termini del procedimento possono essere sospesi, nella fase istruttoria, quando:

- a) si sia resa necessaria l'acquisizione di documentazione a carico dell'associazione richiedente;
- b) ne faccia richiesta l'Associazione medesima per esigenze documentate.

Art. 5

Comunicazione delle modifiche

1. Con atto indirizzato al Presidente della Provincia, le associazioni iscritte nel Registro comunicano:
 - a) le modifiche statutarie entro 15 (quindici) giorni dalla loro formalizzazione;
 - b) il trasferimento della sede legale;
 - c) il cambiamento del legale rappresentante;
 - d) la deliberazione di scioglimento.
2. Tali comunicazioni devono essere effettuate entro 15 (quindici) giorni dall'evento pena, previa diffida, l'esclusione dal Registro Provinciale.

Art. 6
Effetti dell'iscrizione

1. La Provincia, attraverso i contributi ad essa assegnati dalla Regione, sostiene Piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni iscritte e non iscritte e/o proposte dalle stesse purché rivolte alla generalità delle associazioni.
2. Ai sensi del Titolo III della L.R. n. 34/2002 sono altresì connesse all'iscrizione nel Registro provinciale forme di sostegno quali:
 - a) fornitura di spazi e attrezzature;
 - b) convenzioni con soggetti pubblici.

Art. 7
Concessioni di spazi e attrezzature

1. La Provincia può concedere alle associazioni iscritte, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, spazi e attrezzature che fanno parte del suo patrimonio disponibile.
2. Gli spazi e le attrezzature concessi devono essere utilizzati per le attività istituzionali alle condizioni di cui all'art.8, comma 3 della L.R. n. 34/2002.

Art. 8
Convenzioni

1. La Provincia può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi al Registro, per la gestione di attività di promozione sociale verso i terzi.
2. La Provincia sceglie le associazioni con cui stipulare le convenzioni attraverso una valutazione comparativa considerando i fattori di priorità stabiliti all'art.13 della L.R. n. 34/2002.

Art. 9
Revisione del Registro

1. La Provincia provvede ogni tre anni, a partire dal 2006 e comunque sulla base delle indicazioni impartite dalla Regione, alla revisione del Registro al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte.
2. A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno successivo, una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo idonea modulistica che verrà all'uopo disposta dal servizio provinciale competente.
A tale modello dovranno essere allegati:
 - a) rendiconto finanziario dell'anno precedente;
 - b) relazione descrittiva sull'attività svolta.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve evidenziare la coerenza delle attività svolte con le finalità istituzionali previste dallo statuto.
4. Dell'esito della revisione verrà data comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10
Altre attività di controllo

1. Anche al di fuori delle modalità previste all'art. 9, la Provincia si riserva di chiedere alle associazioni dati informativi inerenti:
 - a) la coerenza dell'attività svolta con lo status di associazione di promozione sociale;
 - b) le modalità di utilizzo delle forme di sostegno eventualmente ricevute;
 - c) altre informazioni che di volta in volta dovessero rendersi necessarie ad adempiere ai compiti in capo alla Provincia previsti dalla L.R. n. 34/2002.
2. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino difformità insanabili, l'Amministrazione provvede alla cancellazione dal Registro.

Art. 11
Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro provinciale deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione all'associazione interessata con raccomandata a/r, al Comune ove essa ha sede, alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia delle Entrate di competenza.
2. Cause della cancellazione sono:
 - a) richiesta della stessa associazione iscritta;
 - b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c) mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
 - d) mancata comunicazione delle modifiche di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 12
Partecipazione al procedimento

1. Le istruttorie, di cui ai precedenti artt. 3 e 11, che danno luogo al diniego di iscrizione ed alla cancellazione devono essere definite con provvedimenti motivati, i quali devono essere assunti previa formale loro comunicazione alle associazioni istanti o iscritte.
2. Le associazioni possono produrre memorie illustrative o formalizzare richiesta di audizione, nel termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 13
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione è ammesso, entro 60 giorni, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che decide in Camera di Consiglio.
2. La decisione del Tribunale Amministrativo è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.